



## Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA  
UFFICIO VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI

### AUTORIZZAZIONE ALIENAZIONE/CONCESSIONE D'USO n. del

Oggetto: D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - Parte II - Beni culturali.

**Immobile:** GENOVA (GE) – Villino Ferrari, sito in via Giordano Bruno 3 – MON 105 Genova Albaro – “Villino Ferrari”

Dati catastali: **C.F. NCEU GEB F. 71, mapp. 984, subb. 1-2**

Provvedimento di Tutela: DPCR n. 41 del 26/07/2022, notificato con nota SR 3427 del 26/07/2022

Ente proprietario: Ente Ospedaliero Ospedali Galliera -Genova

### Autorizzazione all' Alienazione ex art. 56

#### IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA LIGURIA

**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**Visto** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, di seguito ‘Ministero’, come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 3 “*Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

**Visto** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, di seguito ‘Codice dei beni culturali’;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02/12/2019, n. 169, “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” e, in particolare, gli artt. 40 e 47 che, istituendo la Commissione regionale per il patrimonio culturale, ne definiscono composizione e compiti;

**Visto** il Decreto Segretario Generale 04 maggio 2020 (Rep. 235), con il quale è stato conferito all’arch. Manuela Salvitti l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria;

**Visto** il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55 che, tra l’altro, ha ridenominato il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” in “*Ministero della cultura*”;

**Vista** la richiesta di rilascio dell’autorizzazione alla alienazione, ex art. 56 del D.Lgs. 42/2004 per il bene in oggetto, “*Villino Ferrari*” sito a Genova (GE) in via in via Giordano Bruno 3, catastalmente identificato al **C.F. NCEU GEB F. 71, mapp. 984, subb. 1-2**, di cui alla nota a firma della Dott.ssa Miranda Grangia, Dirigente Responsabile S.C. Affari Generali dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, prot. n. 36107 del 23/12/2022, pervenuta il 27/12/2022 ed assunta al prot. SR 5939 in pari data e successiva integrazione documentale inviata con nota 7257 del 6/3/23, assunta a prot. SR 1063 del 7-3-23, con allegato il Modulo previsto debitamente firmato dal Dott. Lagostena Adriano, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera;

**Considerato** che l’immobile denominato “*Villino Ferrari*” è stato dichiarato di Interesse Culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs 42/2004 s.m.i., con DPCR n. 41 del 26/07/2022 notificato con nota SR 3427 del 26/07/2022;

**Visto** il parere favorevole all'alienazione, espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia con nota del 23/02/2023, prot. n. 2984 (assunta al prot. SR 874 del 23/02/2023), nella quale si evidenzia, tra l'altro che l'alienazione della villa, in buone condizioni conservative, non arreca pregiudizio alla sua conservazione, alle condizioni di seguito indicate e che non si ritiene di stabilire condizioni di pubblica fruizione in quanto la villa è sempre stata una privata abitazione;

Assunta la deliberazione della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Liguria nella seduta del 24/02/2023, di cui al Verbale n. 2 del 01/03/2023

### SI AUTORIZZA

**l'alienazione**, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 42/2004, dell'immobile in oggetto denominato "Villino Ferrari", sito in via Giordano Bruno 3 a Genova (GE), catastalmente identificato al **C.F. NCEU GEB F. 71, mapp. 984, subb. 1-2**, alle seguenti vincolanti prescrizioni, che dovranno essere riportate nell'atto di alienazione:

- *L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sull'immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati al mantenimento della consistenza volumetrica, strutturale, distributiva e decorativa degli ambienti in un'ottica di conservazione dell'integrità materiale del bene culturale.*
- *L'immobile non dovrà essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione o comunque non compatibili con il carattere storico-artistico del bene medesimo. A tale riguardo, ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell'immobile, dovrà essere preventivamente comunicata alla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.*
- *Sia assicurato il rispetto degli obblighi conservativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii*

Si precisa, ai sensi dell'art. 56, comma 4-ter del D.Lgs. 42/2004, che le prescrizioni e condizioni contenute nella presente autorizzazione dovranno essere riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del Soprintendente, nei registri immobiliari. Nelle more di tale trascrizione, si evidenzia la necessità di riportare le suddette prescrizioni nei futuri atti di compravendita.

Si raccomanda l'osservanza dell'art. 59 del suddetto decreto (obbligo di denuncia al Ministero degli atti di trasferimento della proprietà o detenzione di beni culturali).

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso:

a) giurisdizionale avanti il T.A.R. Liguria, per l'annullamento dell'atto ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 D.Lgs. 104/2010 entro 60 giorni dalla notifica/comunicazione;

b) straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione/comunicazione del presente atto.

E' altresì consentita la proposizione di azione di condanna nei modi e nei termini previsti dall'art. 30 dell'Allegato 1 D.Lgs. 104/2010.

LM/mab

**IL SEGRETARIO REGIONALE**

**Manuela Salvitti**

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Lucia Mancarella

Funzionario amministrativo

e-mail: [lucia.mancarella@cultura.gov.it](mailto:lucia.mancarella@cultura.gov.it)



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA  
SECRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA  
Via Balbi 10, 16126 Genova - TEL. 010-2488.008  
PEO: [sr-lig@cultura.gov.it](mailto:sr-lig@cultura.gov.it)  
PEC: [sr-lig@pec.cultura.gov.it](mailto:sr-lig@pec.cultura.gov.it)